

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** † (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

### Equa riparazione da irragionevole durata del processo, liquidazione dell'indennizzo in misura inferiore a quella richiesta dalla parte, conseguenze sulle spese di lite

Nel procedimento di equa riparazione da irragionevole durata del processo, la liquidazione dell'indennizzo in misura inferiore a quella richiesta dalla parte, per l'applicazione, da parte del giudice, di un "moltiplicatore" annuo diverso da quello invocato dall'attore, non integra un'ipotesi di accoglimento parziale della domanda tale da legittimare la compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 2, poiché, in assenza di strumenti di predeterminazione anticipata del danno e del suo ammontare, spetta al giudice individuare in maniera autonoma l'indennizzo dovuto, secondo criteri che sfuggono alla previsione della parte, la quale, nel precisare l'ammontare della somma richiesta a titolo di danno non patrimoniale, non completa il petitum della domanda sotto il profilo quantitativo, ma soltanto sollecita, a prescindere dalle espressioni utilizzate, l'esercizio di un potere officioso di liquidazione.

NDR: in tal senso Cass. 04.10.2021, n. 26856 e 16.07.2015, n. 14976.

**Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 4.12.2023, n. 33740**

...omissis...

Con atto di citazione notificato l'11.09.2013, avente ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni subiti a seguito di un incidente stradale, veniva promosso dall'odierno ricorrente un processo civile innanzi al Tribunale di Napoli, conclusosi nel .... La pretesa risarcitoria fu accolta, con condanna dei soccombenti al pagamento di Euro 26.268,19.

In data ... C.M. depositava ricorso innanzi alla Corte d'Appello di Napoli domandando il risarcimento del danno per irragionevole durata del procedimento presupposto.

Il giudice monocratico accoglieva il ricorso per equa riparazione e condannava il Ministero al pagamento della somma di Euro 2.000,00 a favore del C. (Euro 500,00 per ciascun anno di durata eccessiva); condannava, altresì, il Ministero a corrispondere al procuratore del C., dichiaratosi antistatario, l'importo di Euro 292,50 per compensi calcolato al minimo per l'evidente semplicità e serialità delle questioni trattate, con maggiorazione del 30% in applicazione del comma 1-bis nel D.M. n. 37 del 2018, art. 4 oltre Euro 27,00 per spese, oltre alle spese generali nella misura del 15%. Il decreto veniva impugnato dal C. innanzi alla Corte d'Appello di Napoli in composizione collegiale, che accoglieva parzialmente l'opposizione. Per quel che qui ancora rileva, il Collegio:

- rigettando l'istanza dell'opponente, confermava l'importo liquidato dal giudice del monitorio in Euro 500,00 a titolo di indennizzo per i primi tre anni di eccessiva durata del processo, tenuto conto dei criteri per la liquidazione equitativa indicati dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2-bis;
- compensava interamente tra le parti le spese della fase dell'opposizione.

Avverso detto decreto ricorreva per cassazione C.M., affidando il ricorso a tre motivi.

Restava intimato il Ministero della Giustizia.

In prossimità dell'adunanza il ricorrente ha depositato memoria.

1. Con il primo motivo si lamenta la nullità del decreto collegiale e del procedimento: anomalia motivazionale - in relazione al rigetto del primo motivo di opposizione e alla liquidazione del danno non patrimoniale per la violazione del termine ragionevole del giudizio presupposto - per: a. mancanza di motivazione sotto l'aspetto materiale e grafico; b. motivazione tautologica; c. motivazione apparente; d. motivazione perplessa; e. motivazione incomprensibile; violazione e/o falsa applicazione delle norme ex art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 111 Cost. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)). La Corte di legittimità - seppur ha costantemente ritenuto che la scelta tra il minimo e il massimo del moltiplicatore annuo sia rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, ha anche autorevolmente affermato che qualora la liquidazione del danno non patrimoniale si attesti in misura corrispondente a livello minimo del parametro liquidatorio deve ritenersi necessaria una sia pur sintetica indicazione circa il criterio adottato (Cass. nn. 20332/3 del 16.07.2021). Può certamente a questa essere equiparata l'ipotesi che ricorre nel caso in esame in cui la liquidazione del danno non patrimoniale si attesti in misura molto prossima a livello minimo del parametro liquidatorio. La Corte d'appello di Napoli non ha concretamente motivato la sua decisione, limitandosi ad affermare genericamente che l'importo di Euro 500,00 debba essere giudicato congruo. Questa motivazione non consente alcun controllo sull'esattezza e logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 Cost., comma 6, censurabile in questa sede.

2. Con il secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione in relazione al rigetto del primo motivo di opposizione e alla liquidazione del danno non patrimoniale per la violazione del termine ragionevole del giudizio presupposto - delle norme ex art. 6, par. 1, 13,34,41 Convenzione EDU, art. 41, comma 1, art. 47, commi 1 e 2 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 117 Cost. e L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2-bis, comma 1, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)). Alla luce delle disposizioni citate gli importi previsti dalla L. n. 89 del 2001, art. 2-bis, comma 1, sono chiaramente simbolici, manifestamente insufficienti o inadeguati, in ogni caso irragionevoli rispetto a quelli disposti dalla corte EDU per casi simili e, pertanto, non sono in grado di rappresentare un'equa soddisfazione per l'irragionevole durata del processo. E' pur vero che la Consulta ha lasciato un largo margine di apprezzamento nella costruzione di un rimedio compensatore interno,

ma la Corte di giustizia ha precisato che è parimenti necessario che il legislatore non abusi di tale discrezionalità finendo con il predisporre degli indennizzi puramente simbolici o manifestamente insufficienti. Pertanto, la regola generale dovrebbe essere quella di liquidare a titolo di equa riparazione un importo base annuo oscillante tra l'importo minimo previsto dalla corte EDU (Euro 1.000,00) e l'importo massimo previsto dal legislatore italiano (Euro 800,00) o quello molto prossimo a quello massimo. L'eccezione alla regola generale dovrebbe essere quella di liquidare a titolo di equa riparazione l'importo base annuo minimo previsto dal legislatore italiano pari al 40% dell'importo minimo previsto dalla corte EDU o quello molto prossimo ad esso. In altri termini, si chiede a questa Corte di rimettere gli atti alla Corte di giustizia dell'unione Europea ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 267 del TFUE al fine di ottenere dalla Corte di Lussemburgo l'ineludibile e obbligatoria verifica nomofilattica sulla legittimità L. n. 89 del 2001, art. 2-bis, comma 1, sulla congruità di tali importi in relazione al diritto Europeo. Sull'eventuale abuso della discrezionalità del legislatore italiano, in via pregiudiziale gradata, si chiede sollevare questione di legittimità costituzionale della L. n. 89 del 2001, art. 2- bis, comma 1, primo inciso.

3. I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente, poiché entrambi censurano la pronuncia impugnata sotto il profilo della simbolica liquidazione, non corredata da adeguata motivazione, del danno non patrimoniale, e sono entrambi infondati.

3.1. Il giudizio di congruità espresso dalla Corte d'Appello in composizione collegiale deve ritenersi adeguatamente motivato, in quanto evidentemente si riporta a quanto già espresso dal giudice monocratico, peraltro in relazione ad una somma superiore al minimo rispetto alla forbice prevista dal legislatore "tenuto conto del valore della lite, anche in considerazione delle condizioni personali delle parti" (decreto monitorio n. 430/2022, p. 3, righe nn. 10-11): criteri corrispondenti alla L. n. 89 del 2001, art. 2 bis, comma 2, lett. c) art. 2-bis. Ne' è possibile, da parte di questa Corte, sindacare la concreta determinazione del quantum dell'indennizzo operata dal giudice di merito, trattandosi di valutazione di fatto, in quanto esplicitazione di potere discrezionale il cui esercizio è rimesso al predetto giudice di merito (ex plurimis: Sez. 2, n. 14521 del 2019).

3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia l'illegittimità costituzionale della L. n. 89 del 2001, art. 2-bis, comma 1, primo inciso, in riferimento al sistema della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo; inoltre, in via pregiudiziale principale chiede la rimessione degli atti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 267 TFUE e, in via pregiudiziale gradata, chiede sia sollevata questione di legittimità costituzionale in relazione agli art. 117 Cost., art. 6, par. 1, 34 e 41 Convenzione EDU, della disposizione sopra citata, nella parte in cui limita l'indennizzo a titolo di equa riparazione in un importo non inferiore a Euro 400,00 e non superiore a Euro 800,00 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che ecceda il termine ragionevole di durata del processo.

3.2.1. Siffatte censure sono tutte prive di pregio. Premesso che vanno riconosciuti come principi generali del diritto dell'Unione le statuizioni contenute nella Convenzione EDU (resa esecutiva nel nostro ordinamento con la L. 4 agosto 1955, n. 848); precisato, altresì, che, in tema di equa riparazione conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, la valutazione equitativa dell'indennizzo a titolo di danno non patrimoniale è soggetta, per specifico rinvio contenuto nella L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, all'art. 6 della Convenzione EDU nell'interpretazione giurisprudenziale resa dalla Corte di Strasburgo; tale rispetto non concerne, però, anche il profilo relativo al moltiplicatore della base di calcolo dell'indennizzo. Per un verso, si deve tenere conto del valore equitativo attribuito all'indennizzo de qua, ex art. 2056 c.c., peraltro correlato a diversi parametri di adeguamento, tra i quali l'incremento fino al 20% per gli anni successivi al terzo, e fino al 40% per gli anni successivi al settimo (così il secondo inciso dello stesso comma 1, art. 2-bis). Per altro verso, la stessa giurisprudenza della Corte EDU ha riconosciuto - con riferimento al pregiudizio connesso alla durata eccedente il ritardo non ragionevole - un margine di apprezzamento di cui dispone ciascuno Stato aderente alla CEDU, che può istituire una tutela per via giudiziaria coerente con il proprio ordinamento giuridico e le sue tradizioni, in conformità al livello di vita del Paese (Corte EDU, Simaldone c. Italia del 31 marzo 2009, p.30). Si che, contrariamente a quanto predicato nel ricorso, il fatto che gli importi previsti nel range di quantificazione codificato dal legislatore con la novella del 2012 (Euro 400,00 - Euro

800,00) siano inferiori a quelli previsti e liquidati dalla Corte EDU (Euro 1000,00 Euro 1.500,00) non possono per ciò stesso essere considerati puramente simbolici o manifestamente insufficienti, purché i giudici italiani concedano un indennizzo - anche avvalendosi dei parametri di incremento sopra ricordati - per somme che non siano irragionevoli rispetto a quelle disposte dalla Corte EDU per casi simili (Corte EDU, Cocchiarella c. Italie, del 18 gennaio 2006, p.105). Del resto, la questione dell'inefficacia del rimedio "Pinto", riferito all'asserita insufficienza della riparazione rimessa alla quantificazione del giudice sulla base dei parametri legislativi, viene affrontata dalla Corte EDU sotto il profilo dell'effettività del ricorso, secondo i criteri della Convenzione: "A giudizio della Corte, il solo fatto che l'ammontare dell'indennizzo non sia significativo, non costituisce in sé un elemento sufficiente per mettere in discussione l'effettività del ricorso " Pinto " (Corte EDU, Delle Cave et Corrado c. Italia, del 5 giugno 2007, p.45); questione, dunque, ritenuta dalla Corte EDU pacifica, tanto da dichiarare il successivo ricorso, in punto di quantificazione, irricevibile per manifesta infondatezza (Corte EDU, Martinetti e Cavazzutti c. Italia, del 20 aprile 2010, p.20). Pertanto, è opportuno ulteriormente precisare che la parte che si dolga in sede di legittimità della inadeguatezza della liquidazione del danno non patrimoniale in termini di irragionevole divario rispetto ai criteri adottati dalla giurisprudenza della Corte Europea ha, comunque, l'onere di allegare sia i fatti ritenuti rilevanti per fondare la censura di malgoverno della valutazione equitativa da parte del giudice di merito sia i concreti elementi di analogia con i casi consimili in cui, in sede Europea, sono stati applicati i parametri più favorevoli (Cass. Sez. 2, n. 27352 del 29/10/2018 - Rv. 651023 - 01; Cass. Sez. 1, n. 19638/2004 cit.; Cass. Sez. 1, n. 15750 del 11/07/2006 - Rv. 592491; Cass. Sez. 1, n. 1742 del 27/01/2006 Rv. 589738). Nel caso in esame, il ricorrente si dilunga sui principi generali derivanti dalla CEDU, quindi sull'attuazione normativa della Convenzione; segnala i casi, adducendoli come consimili, risolti dalla Corte Europea (p. 29 del ricorso) senza, tuttavia, precisare l'oggetto dei giudizi presupposti e senza tenere conto del fatto che nei casi citati (Corte EDU, Grande Camera, 29/3/2006, ricorso n. 36813/97, Scordino/Italia; conf., di recente, Corte EDU, sez. I, 28/4/2022, ricorso 15566/13 ed altri 5 riuniti, Verrascina ed altri/Italia), la Corte EDU ha liquidato a titolo di danno non patrimoniale importi oscillanti tra Euro 11.000,00 ed Euro 22.000,00 per processi durati tra 9 e 24 anni, che corrispondono ad oltre Euro 1.000,00 per ciascun anno di durata del processo, contro i quattro anni e cinque mesi di durata eccessiva del processo presupposto nel caso di specie.

3.3. Infine, questa Corte ha già avuto modo di dichiarare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale in tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo della L. n. 89 del 2001, art. 2-bis, nella parte in cui limita la misura dell'indennizzo, atteso che la derogabilità dei criteri ordinari di liquidazione fissati dalla Corte EDU per l'indennizzo su base annua recepisce le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte medesima, nonché della Corte di cassazione (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25964 del 24.09.2021 - Rv. 662296 - 01).

4. Con il terzo motivo si lamenta nullità del decreto collegiale e del procedimento; violazione e/o falsa applicazione - in relazione alla compensazione della totalità delle spese di lite del procedimento di opposizione, stante il presunto accoglimento soltanto parziale dell'opposizione - delle norme ex artt. 91,92 c.p.c., L. n. 89 del 2001, artt. 2-bis, 3 e 5-ter (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)).

La decisione è nulla ed errata, in violazione dell'art. 91 c.p.c. (principio della soccombenza), e dell'art. 92 c.p.c., che consente la possibilità della compensazione delle spese ove vi sia, tra gli altri criteri, soccombenza reciproca. Il ricorrente afferma di non essere soccombente, stante la peculiare natura del procedimento di equa riparazione scelto dal legislatore e la mancanza di strumenti di predeterminazione anticipata del danno e del suo ammontare, nonché l'inidoneità della statuizione del primo giudice a passare in giudicato. In ordine al quantum debeatur la domanda formulata in via subordinata è stata integralmente accolta: non vi è stato, quindi, alcun presunto accoglimento soltanto parziale della domanda e/o dell'opposizione, né alcuna situazione di soccombenza parziale, tali da giustificare la compensazione integrale delle spese del giudizio di opposizione.

4.1. Il motivo è fondato. Questa Corte ha già avuto modo di precisare che nel procedimento di equa riparazione, la liquidazione dell'indennizzo in misura inferiore a quella richiesta dalla parte, per l'applicazione, da parte del giudice, di un "moltiplicatore" annuo diverso da quello invocato

dall'attore, non integra un'ipotesi di accoglimento parziale della domanda tale da legittimare la compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 2, poiché, in assenza di strumenti di predeterminazione anticipata del danno e del suo ammontare, spetta al giudice individuare in maniera autonoma l'indennizzo dovuto, secondo criteri che sfuggono alla previsione della parte, la quale, nel precisare l'ammontare della somma richiesta a titolo di danno non patrimoniale, non completa il petitum della domanda sotto il profilo quantitativo, ma soltanto sollecita, a prescindere dalle espressioni utilizzate, l'esercizio di un potere ufficioso di liquidazione (cfr. Cass. 04.10.2021, n. 26856; Cass. 16.07.2015, n. 14976).

5. In definitiva, il Collegio ritiene fondato il terzo motivo di ricorso, per l'effetto cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, liquida le spese dell'opposizione in Euro 1.198,50. Decide sulle spese di legittimità come in dispositivo.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione rigetta i primi due motivi del ricorso; in accoglimento del terzo motivo, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, liquida le spese dell'opposizione in Euro 1.198,50 da distrarsi in favore del difensore anstistatario che ne ha fatto richiesta. Dichiaro le spese di legittimità irripetibili.

---

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Marianonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO

---